

IL DIRITTO PENALE CANONICO A MISURA D'UOMO

I. UMANESIMO E MAGISTERO CONCILIARE E PONTIFICIO

1. Il titolo, assegnato a questa nostra 'conversazione', esprime chiaramente il criterio di approccio che si intende sviluppare: confrontare *l'uomo* con il settore più delicato del mondo giuridico, cioè con il diritto penale, il quale riveste nell'ordinamento canonico una peculiare sensibilità.

Nonostante l'espressione 'a misura d'uomo' abbia assunto la connotazione di un luogo comune, essa riesce ancora a conservare una ricchezza di significato profondo e puntuale, in quanto si propone di porre l'uomo al centro di tutto il sistema di vita, per cui ideologie e strutture devono convergere verso di lui come a *punto focale* e attivarsi in funzione del suo essere *persona* e dei suoi innati valori.

Il nostro linguaggio moderno *traduce* la classica enunciazione del diritto romano, quando precisa che 'omne autem jus, quo utimur... (personarum) causa statutum est'¹.

Più incisivamente l'espressione deve cogliere la *centralità* dell'uomo di fronte all'universo creato, restituendogli la genuina e originaria configurazione: creato 'ad imaginem et similitudinem nostram', di Dio, e costituito dominatore del regno animato e inanimato².

Con questa visuale si realizza il vero *umanesimo*, che riconosce l'uomo portatore di dignità, di valori e di diritti originari e inviolabili.

1 Inst. 1. 2. 12. L'intero passo recita: 'Omne autem jus, quo utimur, vel ad personas pertinet, vel ad res vel ad actiones, ac prius de personis videamus. Nam parum est jus nosse, si personae, quarum causa statutum est, ignorentur'. Vid. anche Dig. 1. 5. 1-2.

2 Gen 1, 26-28.

2. Analizzando la dottrina del Concilio Vaticano II e le conseguenti norme innovative, non pochi autori parlano, giustamente, di 'rivoluzione copernicana'.

A mio avviso, la vera rivoluzione copernicana, la quale influisce, come causa diretta e immediata su tutti gli altri aspetti innovativi, è la *ri-scoperta* dell'uomo inserito nella aggiornata riflessione del mistero di Cristo e della Chiesa. Con le radici affondate nella *traditio*, è rifiorito l'autentico *umanesimo*, corrispondente ai segni del tempo nel mondo contemporaneo.

L'apice di questa ri-scoperta indubbiamente è rappresentata dalla dichiarazione *Dignitatis Humanae* sulla libertà religiosa, ritenuta 'oggi la vera e propria *Magna Charta* attuale per la Chiesa Cattolica post-conciliare'³, tuttavia questa si fonda sulla dottrina cristologica ed ecclesiologica della *Lumen Gentium*. Su questa base, incalza, a sua volta, la costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo; occorre impegnarsi 'ut in veritate et justitia meliorem edificemus mundum', puntualizzando che 'tali ergo modo testes sumus *novum humanismum* nasci, in quo homo imprimis sua responsabilitate erga suos fratres historiamque definitur' (*Gaudium et spes*, n. 55).

E' l'unica e imprescindibile via, sollecita Paolo VI richiamandosi al citato passaggio del documento conciliare, per 'risolvere il problema dei rapporti del cristianesimo con l'umanesimo'⁴.

3. Nella 'Summi Pontificis Pauli VI homelia in IX Ss. Concilii Sessione' del 7 dicembre 1965, l'ultima del Concilio, viene messo fortemente in risalto questo aspetto, a cui si è ispirato tutto il lavoro e la ricerca conciliare.

Dopo aver ricordato gli altri due punti fondamentali, Dio e la Chiesa, sui quali la riflessione conciliare 'summopere intendit', il Papa sottolinea che identica impegnativa riflessione è stata svolta 'in hominem sicuti reapse hoc tempore se conspiciendum praebet'. L'analisi mette in risalto le miserie, le sconfitte, gli errori, le arroganze del sapere umano,

3. P. Colella, 'Rassegna di teologia', *La Dignitatis Humanae a vent'anni dal Concilio* 25. 5 (1984) 413.

4. Paolo VI, *Discorso alla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) con delegazione del Laicato Cattolico Italiano*, in AAS 60 (1968) 213 e in *Insegnamenti* (Tipografia Poliglotta Vaticana) 6 (1968) 76. Identica riflessione, ricollegata alla *Gaudium et spes*, viene fatta da Giovanni Paolo II, *Discorso a un gruppo di notai della Colombia*, 4 luglio 1987, in *Insegnamenti* (Libreria Editrice Vaticana 1988) 10.3 (1987) 17.

che ha avuto la presunzione di sostituire l'uomo a Dio, creando un umanesimo laico e profano.

E' stata una sfida alla Chiesa, che il Concilio non solo non ha accolto, ma ad essa ha risposto con la comprensione e l'amore del Buon Samaritano.

Prospettando questo atteggiamento della Chiesa, Papa Montini si rivolge a tutte le categorie sociali, a ciascuna delle quali consegnerà un messaggio, e dichiara: 'Hanc saltem laudem Concilio tribute, vos, nostra hac aetate cultores humanitatis, qui veritates rerum naturam transcendentis reuinitis, iidemque novum nostrum humanitatis studium agnoscite; nam nos etiam, immo nos prae ceteris, hominis sumus cultores'⁵.

4. In questa direttiva si svolge il magistero di Giovanni Paolo II, formidabile e instancabile assertore della dignità e dei diritti dell'uomo.

Analizzando i recenti avvenimenti dell'Europa e del mondo intero, in cui ideologie, miti e poteri crollano come scenari vecchi, egli indica l'identità e la radice del vero umanesimo. Con accento profetico afferma: 'Questo nostro *vecchio continente*, che tanto ha dato agli altri, sta riscoprendo la *propria vocazione*: a mettere insieme tradizioni culturali diverse, *per dar vita ad umanesimo*, in cui il rispetto dei diritti, la solidarietà, la creatività permettono ad ogni uomo di realizzare le sue più nobili aspirazioni. Non dobbiamo dimenticare che questa *grande impresa*, che gli Europei si sono impegnati a portare a compimento, ha ricevuto ispirazione dal *Vangelo del Verbo Incarnato*... Fortunatamente *sembra ora spuntare una nuova era*... Una nuova coscienza delle radici spirituali fanno germinare, come sembra, l'idea di un comune destino'⁶.

5. Nel delineare questa ansia e questa missione della Chiesa come si fa a non risalire all'insegnamento di Jacques Maritain con il suo *humanisme integral*?

Fu uno 'scossone' per tutti i cristiani e, molto più forte, per i cattolici. Non sorprendono le reazioni che, ai vari livelli, anche gerarchici, si sono sollevate.

Affinchè si possa dar vita all'umanesimo integrale, è urgente -di-

5 Enchiridion Vaticanum 1 (1962-1965) 456*.

6 Giovanni Paolo II, *Discorso per gli auguri di Natale*, in L'Osservatore Romano, 23 dicembre 1989, 4.

chiara lo studioso– la *liquidation* dell'uomo borghese, che va fatta in senso cristiano, e cioè far morire *le vieil homme* e far nascere *l'homme nouveau*, che deve svilupparsi fino alla piena maturità.

La trasformazione deve basarsi sul rispetto delle esigenze essenziali della natura umana, in quanto 'image de Dieu', e sul primato dei valori trascendentali, tenendo presente che questa *impresa* –come l'ha chiamata Giovanni Paolo II– non è solo opera dell'uomo, 'mais de Dieu d'abord et de l'homme avec lui'. Solo così si avrà una autentica trasformazione, che, influenzando su tutti i settori della vita interpersonale, determinerà 'une véritable réalisation sociale-temporelle de l'évangile'⁷.

6. In questa prospettiva l'uomo è il *punto di forza* verso cui deve convergere e da cui deve partire ogni rapporto e istituzione, intesi a regolare la vita, lo sviluppo, il progresso dello stesso uomo e della società.

Decentrare, peggio ancora eliminare questo riferimento significa ed è la catastrofe. In realtà 'togliendo la concezione comunitaria, il pendolo oscillerà con violenza o verso l'individualismo o verso lo statalismo, dissolutore della società il primo, della persona il secondo'⁸.

Più decisamente e autorevolmente incalza il magistero ecclesiale, dal quale abbiamo preso le mosse, quando afferma: 'Togliere Dio come termine della ricerca, a cui l'uomo è per natura sua rivolto, significa mortificare l'uomo stesso. La cosiddetta *morte di Dio* si risolve nella morte dell'uomo'⁹.

7. Alla luce di questi principi, l'*umanesimo* della dottrina cattolica presenta una caratterizzazione tutta propria: si sincronizza con il divino, si immedesima nel Cristo Uomo-Dio.

Questa vivificazione, costante, seppure, a volte, sommersa nel pensiero e nella prassi della vita ecclesiale, ha ricevuto con il Concilio Vaticano II una intensa e vivace lievitazione.

7 J. Maritain, *Humanisme intégral. Problèmes temporels et spirituels d'une nouvelle chrétienté*, 2 ed. (Paris 1947) 100-101 e ora in J. et R. Maritain, *Oeuvres Complètes* 6 (Fribourg Suisse-Paris 1984) 293-634.

Giova ricordare che la prima edizione di questa opera, con potenziale *rivoluzionario*, risale al 1936. Nell'*Avant-Propos* di allora e riportato anche nella citata edizione, l'autore avverte che essa è il completo rifacimento, molto sviluppato, delle sei lezioni tenute nel 1934 nella Università di Stato di Santander (Spagna).

8 G. La Pira, *Premesse alla politica* (Firenze 1978) 32.

9 Paolo VI, 'Insegnamenti', *La continua ardente ricerca di Dio* (Tipografia Poliglotta Vaticana) 6 (1968) 1026. Si tenga presente che i discorsi-saluti domenicali non sono riportati negli AAS.

L'essenzialità del nostro essere cristiani viene posta nella incorporazione a Cristo mediante il battesimo e nella dimensione di tutti costituiti nell'unico nuovo Popolo di Dio in uno stato di perfetta uguaglianza e partecipi del *munus* sacerdotale, profetico e regale di Cristo per l'avvento del suo Regno. E' questa la missione di tutto il popolo cristiano¹⁰.

La Costituzione Dogmatica *Lumen Gentium*, scrutando il 'Ecclesiae sanctae mysterium', puntualizza che essa è 'una realitas complexa', in quanto è una 'societas organis hierarchicis instructa et mysticum Christi Corpus, coetus adspectabilis et communitas spiritualis, Ecclesia terrestris et Ecclesia coelestibus bonis ditata'. Conseguentemente in questo mondo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, si presenta come *communio*, *sacramentum*, *mysterium* e, contestualmente, come 'ordinata et constituta societas'¹¹.

Da questa angolazione vanno letti i canoni del nuovo CJC, i quali, recependo fedelmente i principi suesposti, fissano la fondamentale categoria del *christifidelis* nella Chiesa.

II. UMANESIMO E CODICE DI DIRITTO CANONICO

8. L'articolata premessa consente di porre due interrogativi: il primo a carattere generale; il secondo a carattere specifico, pertinente al tema della nostra 'conversazione'.

Ed ecco il primo interrogativo.

Il nuovo Codice di Diritto Canonico è portatore dell'*umanesimo* nel significato e nella portata più sopra rilevati?

Dalla struttura portante dell'architettura conciliare si può già intravedere la risposta, partendo dalla lettura in parallelo dei cann. 96 e 204.

Il primo ci dà la dimensione umano-divina della persona, conseguita mediante il battesimo, il quale non è più solo un fatto anagrafico per l'acquisizione della *cittadinanza* nella *societas iuridice perfecta* della Chiesa, ai sensi del can. 87 CJC 1917, ma prima di tutto ed essenzialmente esso è un evento salvifico che incorpora il battezzato a Cristo e l'inserisce nella comunione del popolo di Dio.

10 Conc. Vat. II, 'Lumen gentium' n. 31 in 'Enchiridion Vaticanum 1 (1962-1965) 362.

11 Ibid. n. 8 e EV 304-305.

Il contenuto basilare, poi, che impianta tutta la sistematica codiciale, si riscontra nel can. 204, dove sono trasfuse letteralmente le citate formulazioni conciliari dal contenuto biblico-teologico-ecclesiale. Esse costituiscono un valido *campione* di verifica di quel ‘veluti magnus nisus transferendi in sermonem *canonicum* hanc ipsam doctrinam, ecclesiologiam scilicet conciliarem’, di cui è dichiarazione nella Costituzione Apostolica *Sacrae Disciplinae Leges* per la promulgazione del nuovo *Codex Juris Canonici*¹².

In questa prospettiva il midollo del nuovo Codice è il *Liber II - De Populo Dei*, dove la persona è delineata nella sua individualità e nell’assetto dinamico comunitario.

9. Il punto nevralgico della sistematica giuridica è innestato nella condizione soprannaturale e giuridica inerente al *christifidelis* con la sua ‘in Christo regeneratione’, da cui consegue che tra tutti i fedeli ‘vera viget quoad dignitatem et actionem aequalitas’¹³.

Ecco allora che dal nuovo Codice deve scomparire, come in effetti scompare, la classica tripartizione romanistica, adottata dal codice abrogato: *personae, res, actiones*. Non solo; viene pure eliminata la *spaccatura* che fa capo alla categorica enunciazione attribuita a S. Girolamo (347-420), ripresa dal *Decretum* di Graziano e, infine, sanzionata dal can. 107 del vecchio Codice: ‘Duo sunt genera christianorum’, i *chierici* detentori della *potestas* e i *laici* destinati alle cose materiali e temporali¹⁴.

E’ lo schema di una Chiesa rigidamente gerarchizzata e clericalizzata in *status* contrapposti: vertice e base, autorità e sudditi, riflettendo, in un certo qual modo le famosi *classi* – nobiltà, clero, popolo – degli stati assoluti. Concezione e impostazione assolutamente inaccettabile e insostenibile nella ecclesiologia conciliare.

10. Nell’arco di apertura conciliare va compreso anche quel grappolo di canoni relativi al ‘De omnium christifidelium obligationibus et juribus’ (cann. 208-222).

Si tratta di una consistente e significativa novità nell’ordinamento canonico, soprattutto per quanto attiene alla ‘justa libertate’ nella ricerca

12 AAS, 75 (1983) XI.

13 Conc. Vat. II, ‘Lumen Gentium’ nn. 10-11 e 32 (EV 311, 313 e 366), da cui sono state riprese le espressioni trasfuse nei cann. 96 e 208.

14 Decretum Gratiani, c. 7, C. XII, q. 1.

teologica (can. 218). e al diritto – dovere di iniziativa e di promozione nella vita della Chiesa (can. 212 § 3). Va segnalato anche il can. 221 come garanzia di tutela dei diritti della persona, con lo specifico riferimento al diritto penale¹⁵.

Dai rapidi lineamenti tracciati è emersa la figura del vero umanesimo, proclamato dalla dottrina conciliare, la cui più vibrante espressione è rappresentata dalla riaffermazione della libertà religiosa, per cui la Chiesa, come poneva in risalto S. Ireneo già nei primi secoli, diventa 'il luogo della libertà ove è presente il Signore degli uomini'¹⁶.

11. Nel descrivere la 'summa divisio' vigente nella struttura sociale – giuridica di Roma, per cui 'omnes homines aut liberi sunt aut servi' fin dalla nascita, Gaio onestamente riconosce che 'servitus est autem jure gentium, qua quis dominio alieno contra naturam subicitur'¹⁷.

Per la Chiesa Cattolica ci sono voluti quasi duemila anni per capire che la divisione nell'*essere* e nell'*agire* dei chierici e laici era 'contra naturam', contro i fondamentali principi del Vangelo.

Tuttavia ciò non deve scandalizzarci. L'aggiornamento del Concilio non è una novità inesistente nel tesoro della Chiesa; si tratta della *riscoperta* di un valore rimastro lungamente sommerso.

A questo proposito il card. Newman, che si è convertito al cattolicesimo attraverso una intensa e tormentata ricerca storico-teologica, giustamente avverte che 'nella Chiesa Cattolica le cose antiche riappariscono, però sotto forme nuove'¹⁸.

15 Sul punto la dottrina rimane alquanto insoddisfatta, ritenendo che la ecclesiologia di comunione non sia stata coraggiosamente e pienamente accolta nei testi conciliari. Ciò si noterebbe, con maggiore accentuazione, nei canoni citati precedentemente e sopra nel testo, dovuto anche all'omissione di alcune espressioni presenti nel documento conciliare. Cf. A. Longhitano, 'Il nuovo codice di diritto canonico', *Il Libro II: Il Popolo di Dio* (Leumann-Torino 1985) 62-66.

16 Ireneo di Lione, *Contro le eresie e gli altri scritti* (a cura di E. Bellini-Milano 1981) 394 ss. L'espressione è in *Adversus haereses*, lib. IV, ed anche riportata da P. R. Cren, 'Lumière et vie', *La liberté de l'acte de foi* 69 (1964) 36-50 e da P. Colella, *op. cit.*, 415 e 421.

17 Inst 1. 3. 1-2 e Dig 1. 5. 3-4.

18 Citato da G. Dalla Torre, *Considerazioni preliminari sui laici in diritto canonico* (Mucchi Editore 1983) 30 e 51, riprendendo da J. Guittton, *Ritorno alla sorgente profonda temporale ma anche eterna*, in 'L'Osservatore Romano', 26 marzo 1983, 6, il quale a sua volta afferma che 'il privilegio, la bellezza della Chiesa cattolica consiste nel conservarsi identica attraverso i secoli, ma identica come è identico un essere vivente, ossia rinnovandosi continuamente'.

III. UMANESIMO E DIRITTO PENALE CANONICO

12. Ed ecco il secondo interrogativo, specificamente pertinente al settore penale.

Il *Liber VI-De sanctionibus in Ecclesia* è portatore dell'umanesimo più sopra individuato?

Mi limiterò a prospettare brevemente analisi e riflessioni su alcuni punti nevralgici del sistema, distinguendo la normativa in due linee direttive:

- norme programmatiche
- norme imperative.

A) *Norme programmatiche*

13. La *chiave* di lettura per l'individuazione della forza lievitante dell'umanesimo, risiede, a mio avviso, nel can. 1311, più esattamente in una sola parola: *christifideles*.

Dico una sola parola, perchè nei confronti del citato canone, che recita: 'Nativum et proprium Ecclesiae jus est christifideles delinquentes poenalibus sanctionibus coercere', ritengo di dover assumere una posizione critica. Esso infatti ostenta un sapore apologetico del tutto anacronistico ed è del tutto superfluo nel contesto di un codice, di per se portatore di valori sovrani e originari nell'ambito dell'ordinamento giuridico che lo esprime.

Se non fosse la presenza del suddetto termine: *christifideles*, cui va dato il pieno significato e valore più sopra evidenziato, in contrapposizione al termine: *subditos*, utilizzato dal legislatore del CJC 1917 nel corrispondente can. 2195, la sua formulazione ci riporterebbe a una visione giuridicizzata della Chiesa; e ciò in materia penale sarebbe stato, oggi, oltremodo deleterio.

14. Il rilievo critico prende le mosse dal *Documentum* approvato dal Primo Sinodo dei Vescovi nell'ottobre 1967, in cui vengono fissati i 'Principia quae Codicis Juris Canonici recognitionem dirigant'¹⁹.

19 Communicationes, I (1969) 77-85.

Esso è fortemente pregnante di *pastoralità*, delineata con lucidità e insistenza, attenta a cogliere e ad affermare i valori della persona umana e la tutela dei suoi diritti fondamentali; quanto dire, con il termine che fa da stella alla nostra conversazione, ad aprirsi a un genuino e fecondo *umanesimo*.

Sorprende che proprio per il diritto penale –il settore giuridico più aspramente contestato, e lo è tuttora, purtroppo– riemerge, al paragrafo n. 9, la formula della *societas perfecta* e su questa viene posto l'esclusivo fondamento per giustificare la necessità della sua presenza nell'ordinamento canonico.

Se si pensa che questa figura è stata volutamente evitata dalle assise conciliari, un suo ritorno, in un documento programmatico di quella portata, potrebbe suonare come una sfida alla impostazione ecclesiologicala del Concilio. In tal modo è stato trascurato il fondamento teologico - ecclesiale, che avrebbe dato più sicura accoglienza al diritto penale canonico.

15. E' superfluo perchè non si vedo contro chi, oggi, deve essere rivendicato questo 'nativum et proprium jus', se si tengono presenti il solenne riconoscimento della libertà religiosa e le affermazioni della *Gaudium et Spes* sulla sfera di autonomia e di indipendenza delle comunità religiosa e politica e sul rifiuto di ogni privilegio da parte delle comunità civili²⁰.

E' superfluo, inoltre, rispetto all'esercizio del potere legislativo. L'emanazione del codice, che abbraccia con norme sovrane e cogenti tutti i settori della vita individuale e comunitaria sotto il profilo spirituale e temporale, appartiene al legislatore in forza della sua 'potestas regiminis seu jurisdictionis', distinta in potestà legislativa, esecutiva e giudiziale (cann. 129 e 135). Perchè allora, nell'ambito dello stesso codice, avverte il bisogno di proclamare la propria potestà?

E' un contro senso, e dà l'impressione di chi si vede sfuggire la forza di reggere il governo e tenta di ricuperarla facendo la 'voce grossa'²¹.

20 Conc. Vat. II, 'Gaudium et spes' n. 76 (EV 1581 e 1583). Occorre tener presente anche tutta la Dichiarazione *Dignitatis Humanae* sulla libertà religiosa.

21 La rivendicazione in parola non è, purtroppo, una *voce isolata* nella vigente sistematica codiciale. Essa è ripetuta non poche volte: formazione dei ministri Sacri (can. 232); predicazione del Vangelo (can. 747 § 1); educazione cattolica (can. 794); fondare e dirigere scuole e università (cann. 800 § 1, 807 e 815); acquistare e possedere beni (can. 1254 § 1); diritto proprio ed esclusivo di giudicare in materia spirituale o a questa annessa (can. 1401).

16. Non mi sembra che la dottrina abbia rivolto particolare attenzione su questo punto. Per quanto mi risulta solamente due autori assumono posizione critica sul canone in parola.

Sul primo aspetto interviene Werckmeister, il quale lo sviluppa alquanto diffusamente e con accento piuttosto polemico. Dalla analisi storico-dottrinale deduce che secondo il legislatore canonico 'le pouvoir coercitif est un privilège (un *jus*) de toute *societas perfecta*, l'Eglise étant une société parfaite, elle ne saurait renoncer à ce *jus*', per cui conclude che 'le droit pénal ecclésial n'apparaît donc toujours pas comme solidement fondé en théologie'²².

A proposito del secondo punto, Corecco denuncia un problema di tecnica giuridica, che risente della 'ideologia dello *Jus Publicum Ecclesiasticum*'. Di fronte ai vari canoni, nei quali ricorre l'espressione in esame, e con specifico riferimento al can. 1311, che apre la materia penale, osserva: 'Ci si può chiedere a chi sia rivolta questa rivendicazione in una situazione culturale in cui il principio della libertà di coscienza è universalmente riconosciuto come fondamento storico e istituzionale del processo di secolarizzazione dello Stato'²³.

17. Alla riserva circa il contenuto sostanziale del can. 1311, va aggiunta l'annotazione relativa all'uso del verbo: *coercere*, ripreso dal can. 2195 del Codice abrogato. La sua ri-utilizzazione è stata, a mio avviso, una scelta non felice e contraria allo spirito animatore che pervade tutto il codice nella sua globalità e nello specifico campo penale. Non si vede, infatti, come possa conciliarsi la *novitas* conciliare del concetto di autorità come *verum servitium*, o *diaconia*, ribadita dalla costituzione apostolica per la promulgazione del nuovo *Codex* e collocata tra gli elementi 'praecipue recensenda', validi a *disegnare* l'identità della immagine della Chiesa²⁴.

Oltre tutto è equivoco e alieno dalle possibilità concrete di intervenire con constringenti fattuali in campo spirituale, morale e materiale.

Costringere a fare che cosa?

22 J. Werckmeister, 'Revue de Droit Canonique', *Théologie et droit pénal: autour du scandale* 39 (1989) 98 e 101. Mi sembra invero eccessivo e direi errato, sotto il profilo storico e sostanziale, affermare che 'malgré le concile Vatican II, les fondements du droit pénal n'ont pas changé d'un millimètre' (p. 98).

23 E. Corecco, 'Il nuovo Codice di Diritto Canonico', *I presupposti culturali ed ecclesiologici del nuovo Codice* (Il Mulino-Bologna 1983) 56.

24 AAS 75 (1983) XII, che cita appunto la *Lumen Gentium*, n. 24.

L'interrogativo innesca una grossa problematica, sulla quale ora non è possibile soffermarci. Mi limito a ricordare il delitto contro la fede con la relativa pena della scomunica *latae sententiae* ex can. 1364.

Ricalcando il can. 1351 CJC 1917, che, in uno stringato linguaggio, dispone: 'Ad amplexandam fidem catholicam nemo invitus cogatur', e recependo, soprattutto, la Dichiarazione *Dignitatis Humanae* quando afferma che 'actus fidei ipsa sua natura voluntarius est', affinché l'uomo 'rationabile liberumque Deo praestiterit fidei obsequium' (n. 10), anche il nuovo *Codex*, al can. 748 § 2, recita: 'Homines ad amplectendam fidem catholicam contra ipsorum conscientiam per coactionem adducere nemini unquam fas est'.

E' ovvio, allora, che tra il potere di *coercere* e l'*actus fidei voluntarius* si riscontra una insanabile antinomia; essi si pongono in alternativa: *aut, aut*. E' possibile, nella prospettiva del can. 1311, parlare ancora del carattere essenzialmente libero dell'atto di fede?

Un verbo dal tono meno 'poliziesco', ma corrispondente al clima della sistematica del vigente Codice di Diritto Canonico, avrebbe inquadrato efficacemente l'esercizio del potere punitivo.

Indubbiamente è un problema complesso; per certi aspetti si può anche insinuare che è insolubile. Tuttavia io mi pongo l'interrogativo, se il problema viene impostato correttamente sotto il profilo tecnico e razionale²⁵.

18 Tutto ciò nonostante la presenza del termine *christifideles*, assunto con il significato e la potenzialità di umanesimo sopra illustrato, 'riscatta', per così dire, il canone in oggetto e gli dà luce e vigore. Sicché ogni volta che l'imputato viene chiamato a rispondere del suo comportamento illecito e/o viene sottoposto a giudizio, egli deve essere visto e trattato con lo spirito e i valori di cui è portatore. Egli è un fratello, egli è Cristo stesso. Quello che avrete fatto a uno solo dei miei fratelli più piccoli, l'avrete fatto a me, come adempimento del *mandatum novum* del Divino Maestro, è cogente sempre e ovunque, ma più pressantemente esso è riferibile al settore penale per quanto attiene al giudizio sul comportamento delittuoso e all'applicazione della pena (cf. Mt 25, 40; Gv 13, 34).

E' suggestiva a questo proposito la riflessione di un grande maestro

25 C. J. Errazuris, 'Monitor Ecclesiasticus', *La protezione giuridico-penale dell'autenticità della fede*, 114, 1-2 (1989) 113-131 con la notevole bibliografia ivi riportata.

del diritto processuale italiano, Francesco Carnelutti: 'Il processo, chi giudica e chi è giudicato, due uomini, ecco il problema; due fratelli, ecco la soluzione'²⁶.

19. La particolare importanza che attribuisco a questo termine poggia sulla valutazione comparativa con il termine usato dalla pregressa legislazione.

In questa l'esercizio del potere punitivo, la *coactio*, colpisce i *subditos*, come recita il can. 2195; con la legislazione vigente, can. 1311, il *Superior* o il giudice ha davanti a se un *christifidelis*²⁷.

E' stato sottolineato il contrasto esistente nella formulazione del canone relativamente al verbo *coercere*; tuttavia ritengo che il suddetto contrasto, nelle mani della dottrina e principalmente dell'operatore del diritto, debba circoscriversi a un carattere formale, superando la *littera* e cogliendo lo spirito della norma.

La dinamica insita nella *aequitas canonica* è uno strumento efficace per la dottrina e la prassi nell'utilizzare il principio dell'interpretazione in materia penale –la *stricta interpretatio* del can. 18– ma soprattutto nel plasmare la formula verbale, astrattamente rigida e, a volte, *iniusta*, in una autentica forza vitale, radicata nella *ratio novitatis* del concilio. E ciò deve essere fatto in ossequio alla ingiunzione dettata dallo stesso Supremo Legislatore nella Costituzione Apostolica *Sacrae Disciplinae Leges*, quando prescrive che, se la norma non è riuscita ad esprimere *perfecte* nel suo linguaggio giuridico la 'imago Ecclesiae per doctrinam Concilii descripta..., nihilominus ad hanc ipsam imaginem semper Codex est referendus tamquam ad primarium exemplum, cuius lineamenta is in se, quantum fieri potest, suapte natura exprimere debet'²⁸.

Richiamandomi alla precedenti riflessioni, non mi sembra il caso di spendere troppe parole per cogliere la sostanziale e autentica differenza che corre tra la due parole: *subditus* e *christifidelis* sotto ogni profilo: lessicale e filologico, antropologico e sociale, giuridico, ecclesiale ed

26 Citato da M. Berri, 'Deontologia delle professioni giuridiche', *Il decalogo del giudice* (Bari 1989) 18.

27 La valutazione data al termine in parola è avvalorata da una analoga riflessione in relazione agli ordinamenti statuali. Analizzando, infatti, la situazione socio-politica degli Italiani in occasione del 40° della Costituzione, è stato puntualizzato: 'Occorre, in una parola, che gli italiani rivendichino con forza, in forme civili e costruttive, i loro diritti di *cittadini* nei confronti dei partiti che li hanno ridotti a *sudditi*': P. Scoppola, 'Famiglia Cristiana', *Italiani: cittadini o sudditi?*, 1 (6 gennaio 1988) 60-61.

28 AAS 75 (1983) XI.

essenzialmente evangelico. E' spontaneo riandare alla commovente dichiarazione di Gesù, fatta ai suoi discepoli, e quindi anche a noi: 'Jam non dicam vos servos..., vos autem dixi *amicos*' (Gv 15, 15).

La *ratio novitatis* impressa dal concilio e la lettura 'per bonum et aequum', eliminano dalla formulazione del canone in esame la letterale concezione autoritaria e fiorisce invece quella di comunione.

20. Un altro canone, che io ravviso come programmatico, è il can. 1312 § 2, il quale descrive la natura e la finalità delle pene espiatorie: 'christifideles aliquo bono spirituali vel temporali privent et supernaturali Ecclesiae fini sint consentaneae'.

L'attenzione va rivolta particolarmente all'ultima frase, in quanto intende collocare la pena nello spirito rinnovato del nuovo *Codex*, il quale pone a sigillo della sua sistematica e del suo contenuto imperativo la *sollicitudo* della 'salus animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet' (can. 1752).

Anche qui l'enunciato del citato can. 1312 acquista una singolare importanza in relazione al corrispondente can. 2215 CJC 1917. Questo, nel dare la definizione della pena ecclesiastica, tralascia l'aspetto essenziale della pena nell'ordinamento canonico, evidenziato dal nuovo Codice. Vengono privilegiati l'aspetto della privazione di un bene, diretta alla correzione del reo, il carattere retributivo e l'intervento della legittima autorità nella applicazione della pena.

Non deve sorprendere che il can. 1312 prenda in considerazione solo le pene espiatorie. E' logico, giacchè le pene medicinali, *ex natura sua*, già rivestono il carattere e il valore, di cui devono essere portatrici anche le altre.

Per ambedue i tipi, la pena deve essere strumento di comunione e non causa di rottura. Se la pena è applicata concretamente a misura d'uomo, cioè corrispondente alla *qualitas* e alla *quantitas* del comportamento illecito e alla personalità dell'agente, non vi è dubbio, salvo casi abnormi, che questa produrrà il suo effetto salutare. La produzione normativa, inquadrata nei predetti schemi, esprimerà la dimensione pastorale del diritto canonico, realizzando quella *aequa proportio*, di cui è previsione nel can. 2218 § 1 CJC 1917.

Il Codice vigente non reca una espressa identica statuizione, tuttavia essa è presente nei cann. 1341-1353 dettati per l'applicazione delle pene.

21. Nella categoria delle norme programmatiche rientrano anche i cann. 1315-1319, i quali prescrivono i criteri e i limiti che i *legislatores inferiores* devono osservare nell'esercizio della loro potestà legislativa in materia penale. Essi si caratterizzano per la preoccupazione di salvaguardare l'uomo nella sua dignità e nei suoi diritti; di lasciare spazio alla sua libertà e responsabilità; di non gravare con numerose e pedanti imposizioni, causa di potenziali irritazioni e di spinte centrifughe dalla comunione ecclesiale.

Riaffermato il principio di legiferare nei 'suae competentiae limitibus ratione territorii vel personarum' (can. 1315 § 1), il legislatore supremo esige rigorosamente che vengano emanate norme penali 'quatenus vere necessariae sint ad aptius providendum ecclesiasticae disciplinae' (can. 1317). Per quanto attiene alla comminazione di pene *latae sententiae* il criterio-limite è più circostanziato e, conseguentemente, molto più rigido; così pure riguardo alle censure, *praesertim* alla scomunica, richiamandolo alla massima prudenza: 'nisi maxima cum moderatione et in sola delicta graviora' dirà testualmente al can. 1318.

Peraltro a questo criterio-limite si è attenuto lo stesso supremo legislatore, riducendo drasticamente il loro numero e cancellando la gravosa classifica di *specialissimo, speciali modo reservata Sedi Apostolicae*: da cinquanta ad appena sette, di cui cinque riservate alla Sede Apostolica.

La 'potatura', che ha dato il respiro di una nuova stagione e il palpito dell'umanesimo, è la messa in atto della direttiva tracciata dal citato *Documentum 1967*, quando dichiara che le pene *generatim* dovranno essere *ferendae sententiae*, mentre per quelle *latae sententiae*, di cui si riconosce la necessità della loro presenza, si precisa: 'mens est ut illae ad paucos omnino casus reducantur, imo ad paucissima eaque gravissima delicta'²⁹.

22. La medesima sollecitudine vibra nei confronti del *praeceptum poenale*, che può essere intimato anche da chi è titolare della sola *potestas exsecutiva* ai sensi dei cann. 49, 129 § 1 e 135 §§ 1 e 4.

A costui, infatti, il supremo legislatore impone di attenersi non solo ai criteri e ai limiti dettati nei cann. 1317 e 1318, poc'anzi illustrati, ma insiste che si giunga a questo provvedimento 'nisi re mature perpensa' (can. 1319).

29 *Communicationes*, 1 (1969) 85, n. 9.

La particolare preoccupazione nei confronti di questo istituto giuridico è manifesta. Mentre la legge riveste il carattere della generalità e dell'astrattezza, il precetto colpisce direttamente e immediatamente l'individuo. E' giusto, pertanto, esigere che l'atto amministrativo tenga conto di tutte le circostanze, che possono incidere con risultato infausto nella sfera psicofisica e comunione della persona.

Come la legislazione universale, così pure la legislazione particolare e la precettistica singolare devono esprimere il valore e la lievitazione dell'umanesimo conciliare, capace di ri-educare il *christifidelis delinquens* e di re-inserirlo nella *coelestis amicitia* della comunione ecclesiale. Solo così la pena ecclesiastica avrà raggiunto la sublime finalità, che ad essa è peculiare.

23. Raccogliendo le fila del discorso circa le norme penali qualificate come programmatiche, vanno posti in risalto degli aspetti fondamentali.

Prima di tutto giova rilevare che la normativa penale universale del Codice vigente assume il carattere di figura *esemplare*, cui devono ispirarsi i legislatori 'infra auctoritatem supremae' (can. 135 § 2).

E' chiaramente palese anche l'altro aspetto per quanto attiene all'ampiezza dei poteri riconosciuti ai *legislatores inferiores*.

E' l'applicazione, in concreto, del principio normativo di ogni buon governo: *decentramento e sussidiarietà*.

Proclamato dalla Costituzione Pastorale *Gaudium et spes* (n. 86 c), insistentemente reclamato dalla base e ampiamente illustrato sotto il profilo tecnico e teologico nel titolo: 'De applicando principio subsidiarietatis in Ecclesia' del citato *Documentum 1967* (n. 5), è stato trasfuso nel nuovo *Codex Juris Canonici* in tutti i settori della vita ecclesiale, determinando una più vivace articolazione delle diversità nell'unità della Chiesa universale e una più aderente presa di coscienza dei segni dei tempi in relazione ai luoghi e alle culture. Principi questi, che imprimono una singolare connotazione nella materia penale. E' la 'cartina di tornasole', che dà la misura del valore, in cui l'uomo viene collocato nel sistema di una struttura giuridica sia essa ecclesiastica sia essa laicale. E ciò va detto, a maggior ragione, per il diritto canonico³⁰.

30 J. M. Sanchis, 'Monitor Ecclesiasticus', *Rilevanza del principio di sussidiarietà nel sistema penale del Codice del 1983*, 114, 1-2 (1989) 132-142.

B) *Norme imperative*

24. Anche in questo tipo di norme è dato cogliere l'afflato dell'umanesimo, giacchè la persona viene posta al centro nella valutazione del suo comportamento illecito, senza avvilire la sua dignità e senza rigettare pregiudizialmente i valori umani e trascendenti, di cui egli è immancabilmente portatore.

L'attenzione si rivolge prima di tutto al can. 1321 § 1, che fissa i cardini della imputabilità: capacità di intendere e di volere.

Al fondamentale asserto, le cui radici affondano nel pensiero filosofico e teologico, il legislatore collega un avverbio affinché la violazione della legge o del precetto sia penalmente rilevante: questa deve essere *graviter imputabilis*.

L'avverbio sintetizza il dispositivo del can. 2218 § 2 CJC 1917.

La figura della *gravitas*, essendo complessa e delicata, fa tanto discutere in dottrina.

E' sufficiente, in questa sede, precisare che essa va riscontrata in relazione al tipo di reato commesso, alla qualità e condizioni della persona agente, alla persona o all'oggetto offeso, alle circostanze, al danno provocato. Le indicazioni di base fornite dal can. 2196 della legislazione pregressa per misurare la gravità (*dimetienda*, recita il canone) e quelle tracciate dal can. 1326 del Codice vigente costituiscono un primo strumento operativo. A queste vanno aggiunte le altre previsioni dettate dai cann. 1325 e 1327 o suggerite dall'esperienza e dalla scienza.

La valutazione compete al Superiore o al giudice; è un compito gravoso e delicato. Nelle loro mani diventa 'palpabile' la forza dell'umanesimo.

Riconosciuta la gravità dell'azione delittuosa e logicamente la rilevanza penale, non è detto che il giudice deve infliggere la pena edittale. I cann. 1343-1346 conferiscono a lui poteri estesissimi, tali da renderlo, nel caso particolare, un *legislatore*. Può temperare, rinviare, mutare, annullare la pena prevista dalla norma.

La singolare peculiarità del diritto canonico –essenzialmente antitetica al sistema penale degli ordinamenti statuali– consiste e risplende proprio nelle modalità di approccio del reo con la pena, di cui si è reso meritevole. Così vengono esaltati i valori dell'uomo nella sua costituzione umana e divina.

A questo proposito il *traditum* della dottrina pre-conciliare, in stretta consonanza con la *innovatio* della ecclesiologia conciliare, precisa: 'Qua-

propter iudex vel superior ecclesiasticus in sola gravis culpae exploratione sistere nequit, sed praeterea investigare debet *peculiares* delicti circumstantias' ³¹.

25. La rivalutazione più significativa dell'uomo, riammesso nella sua originaria dignità fino a prova contraria, si riscontra nel § 3 dello stesso can. 1321, quando statuisce: 'Posita externa violatione, imputabilitas praesumitur, nisi aliud appareat'. Il dispositivo cancella la previsione di gratuita colpevolezza sancita dal can. 2200 § 2 CJC 1917: 'Posita externa legis violatione, dolus in foro externo praesumitur, donec contrarium probetur'.

La condizione della persona chiamata a rispondere di un comportamento illecito è radicalmente capovolta: non più un colpevole in partenza, ma semplicemente un imputato, e quindi un innocente fino a quando non venga dimostrata e dichiarata per sentenza definitiva la sua colpevolezza.

La conseguenza, che deriva dalle opposte normative, intacca profondamente il rapporto sostanziale e procedurale tra il superiore o il giudice e l'imputato: l'onere della prova non ricade più su questo, ma sul primo.

Nella nuova dinamica istruttoria e dibattimentale va riscontrata la preziosità della norma, costruita appunto a misura d'uomo.

Nella norma in parola va ricalcato un altro particolare, il 'nisi aliud appareat', che fa risaltare la *squisita sensibilità*, evidenziata dallo stesso legislatore nel *Praenotanda* dello Schema 1973, dopo aver esposto la *ratio* di questa inversione di rotta: 'Imputabilitas autem cessare dicitur non ex contraria tantum probatione, sed quoties aliud appareat' ³².

26. La norma che dà il *la* a tutto il sistema del diritto penale canonico, in stretto collegamento con il settore processuale penale (cann. 1717-1731), è il can. 1341.

Avuta, da qualsiasi fonte e in qualsiasi modo, la 'notitia, saltem veri similis de delicto', l'Ordinario deve promuovere una discretissima 'investigatio' senza compromettere minimamente il 'bonum cuiuscumque

31 G. Michiels, *De delictis et poenis* 2 (Parisiis-Romae 1961) 177.

32 Pontificia Commissio Codici Juris Canonici Recognoscendo, *Schema Documenti quo disciplina sanctionum seu poenarum in Ecclesia Latina denuo ordinatur-Reservatum* (Typis Polyglottis Vaticanis 1973) 7.

nomen', a meno che non la ritenga superflua in prospettiva positiva o negativa (can. 1717).

Si noti, intanto, il termine adoperato: *investigatio*, invece di *inquisitio* del can. 1939 CJC 1917— su questa terminologia e concezione ideologica si sviluppa l'indagine in parola disposta dai cann. 1939-1946 del vecchio Codice.

Anche questa è una 'pennellata', che dà una tonalità di rispetto verso la persona e qualifica in dignità l'operato dell'autorità.

Se gli elementi raccolti fanno ritenere sufficientemente fondata la 'notitia criminis' (can. 1718), il medesimo Ordinario 'tunc tantum' deve procedere giudizialmente o amministrativamente 'cum perspexerit neque fraterna correctione neque correptione neque aliis pastoralis sollicitudinis viis satis posse scandalum reparari, justitiam restitui, reum emendari' (can. 1341).

Non occorre spendere molte parole per cogliere l'incalcolabile ricchezza umana ed evangelica di questa statuizione, pregnante, a mio avviso, della più genuina e prepotente forza biblica, da cui ha ricevuto impulso il rinnovamento conciliare.

Spontaneo il pensiero va alla 'instantia mea quotidiana: sollicitudo omnium ecclesiarum' di S. Paolo (2 Cor 11, 28). Nelle parole del canone: tutte le vie della sollecitudine pastorale, io scorgo trasfusi in pienezza il significato e la tensione che si agitavano nella missione evangelizzatrice dell'Apostolo delle Genti.

La medesima *sollicitudo* deve vibrare nell'animo e nell'azione dell'Ordinario. A questa sprona il legislatore supremo.

Dal dettato del canone in parola ritengo che si possa enucleare e fissare un criterio basilare, con valore, in un certo senso, normativo: il nuovo *Codex Juris Canonici* esclude per principio l'inflizione della pena; a questa fa ricorso, esauriti e vanificati tutti i tentativi possibili, come *extrema ratio*.

Quel 'tunc tantum' del canone è vincolante, categorico, inderogabile. Al punto, a me sembra, che il mancato adempimento possa essere denunciato e suscettibile di censura o di sanzione, quanto meno con la caducità del provvedimento adottato.

Che il can. 1341 costituisca la *perla* del vigente sistema del diritto penale canonico l'ha avvertito lo stesso *Coetus de re poenali*. Così, infatti, si esprime il principale artefice dell'*iter* di revisione di questo settore: 'Anche se il Concilio Vaticano II non si è occupato espressamente del

diritto penale della Chiesa, non è chi non veda come questo canone, che infonde un nuovo spirito nel diritto penale canonico, sia una delle più belle trasfusioni dello spirito del recente Concilio Ecumenico in formule giuridiche³³.

In relazione alla *Parte Generale* del diritto penale canonico è sufficiente, in questa sede, aver richiamato l'attenzione sui canoni imperativi, strutturalmente fondamentali. Essi sono i perni per la dinamica di tutto il sistema; gettano luce su tutti gli altri canoni, che già in sé sono portatori dell'annuncio conciliare per il rispetto e la difesa della dignità e dei diritti della persona umana.

27. Alcuni rapidi cenni alla *Parte Speciale*, dedicata alla tipologia dei delitti e alle rispettive pene comminate.

Sul punto va preliminarmente osservato che il legislatore, fedele alle direttive adottate nella revisione della materia penale e al principio del decentramento, ha compiuto interventi di larghissima e vigorosa *depenalizzazione*.

Basti considerare che ai diciannove titoli della corrispondente *Parte Speciale* del vecchio Codice, configurati come *genus* delle singole *species* delittuose, fanno riscontro nella vigente *Parte Speciale* appena sette titoli, compreso quello della *Norma Generalis* con l'unico can. 1399. E' utile anche un confronto con il numero dei canoni: in questa trentasei canoni; nell'altra cento e uno canoni.

La *ratio* che ha guidato questa operazione attinge proprio al carattere e ai valori insiti nella persona umana, così come è, oggi, nella sua struttura personale e nella sua collocazione culturale attuale.

Il citato *Praenotanda* dello Schema 1973 ne tratteggia gli aspetti tecnici; Paolo VI, invece, scruta il significato profondo e incontenibile che pulsa nella *ratio* e l'espone lucidamente nella bozza del Motu Proprio *Humanum Consortium*, predisposta per una eventuale promulgazione, *ad experimentum*, delle norme penali prima del Codice.

E' detto testualmente: 'Ideoque numerum poenarum pro universa Ecclesia latarum valde imminuimus. Id vero fecimus non solum ob supra dictam considerationem quod temporibus moribusque mutatis, a pristina utilitate et opportunitate cumulus poenarum excidit, verum etiam quia Populo Dei novum ac fortius hodie inest motivum dilectionis Ecclesiae

33 P. Ciprotti, 'Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele', *La riforma del diritto penale della Chiesa* (Perugia 1984) 78.

et adhaesionis eidem pro adepta maiore libertate quam Concilium Vaticanum II inter signa temporum hominibus in genere et fidelibus in specie agnovit'³⁴.

Dal pensiero di Papa Montini emerge appunto la lievitazione dell'umanesimo, rilanciato dall'insegnamento conciliare attraverso la Costituzione Pastorale *Gaudium et spes*, da cui cita testualmente: 'Numquam tam acutum hodie sensum libertatis habuerunt, dum nova interea genera socialis et psychicae servitutis exurgunt' (n. 4).

28. Le sei categorie classificate nella parte speciale del *Liber VI* presentano figure di reati verificabili in ogni luogo e in ogni tempo. Essi danno un organico piano di base uniforme alla normativa penale della Chiesa. Sarà poi la legge particolare, come è stato evidenziato, a cogliere quei fenomeni patologici individuali e sociali e a intervenire in maniera appropriata all'ambiente e alla cultura.

Il quadro stesso dei singoli delitti esclude di poterli analizzare. Dalla visione globale delle norme positive è più agevole cogliere l'immedesimazione in esse della *aequa proportio* della pena rispetto alla persona riconosciuta colpevole.

La fatica di revisione ha guardato alla meta affascinante dell'umanesimo e verso questa ha impegnato ogni sua tensione: far brillare costantemente il volto di Dio sul volto del fratello peccatore.

Per valutare la straordinaria importanza dell'opera demolitrice del vecchio sistema punitivo, giova, invece, ricordare la depenalizzazione di alcune figure di reati, che avvilitano e ferivano intimamente la dignità dell'uomo.

a) La cancellazione della pena della *degradatio* per i chierici con il ricorso, in alcuni casi, al rito prescritto dal Rituale Romano, rito abnorme e teologicamente errato con reviviscenze da Inquisizione medievale (can. 2305).

b) La abolizione della normativa vessatoria per il delitto della *sollicitatio ad turpia* con la pesante ingiunzione al penitente e con la conseguente 'passio' processuale presso l'allora S. Ufficio ex can. 2368. E quasi la norma non bastasse si provvede ad inserire la corrispondente Costituzione *Cum illud* di Benedetto XIV del 14 dicembre 1742 nei *Documenta* del CJC 1917.

34 Schema Documenti ecc. 8 e 14.

A uno sguardo comparativo tra questa abrogata normativa e quella vigente ex can. 1387 balza arioso il respiro di umanità, comunque vigile nel delicato problema.

c) E' depennata la sconcertante pena con i suoi pesanti effetti della *infamia juris vel facti* (cann. 2293 e 2294). Orribile strascico, naturalmente addolcito, della gogna e della berlina dei secoli bui della civiltà europea.

Nell'*iter* di revisione questa pena ha chiaramente suscitato una forte repulsione, al punto tale che il *Praenotanda* dello Schema 1973, nell'indicare qualche esempio di eliminazione di pene, ad essa e alla privazione della sepoltura ecclesiastica fa specifico riferimento, qualificandole, con tono *dimesso* ma franco, 'nimis durae et minime efficaces'³⁵.

d) Vengono eliminati, i reati di adulterio, di bigamia e di concubinato (cann. 1356 e 1357). Fermo restando il giudizio morale e l'azione pastorale per queste situazioni, la tutela dei diritti della persona e della famiglia viene impostata in positivo attraverso la catechesi e la formazione religiosa della gioventù e degli adulti³⁶.

Impegno missionario dei pastori di anime nel riportare l'uomo a capire e a vivere integralmente il suo umanesimo, fatto di valori terreni e spirituali.

e) Va ugualmente annotato l'atteggiamento nei confronti del matrimonio civile, qualificato aspramente come concubinato e indicato nel vecchio codice con la sprezzante espressione: 'matrimonium ut aiunt civile' (can. 2356).

L'esemplificazione di ipotesi delittuose, previste dalla pregressa legislazione e messe a confronto con la corrispondente materia del codice vigente, dimostra il grande 'salto di qualità' che è stato compiuto per la realizzazione, nella vita della Chiesa con riflessi nella vita sociale temporale, del vero umanesimo proposto e promosso dal Concilio Vaticano II.

CONCLUSIONE

29. La forza risolutrice delle situazioni conflittuali va riposta, come più sopra è stato osservato, nel reciproco riconoscersi delle parti come fratelli.

³⁵ Ibid. 8.

³⁶ G. di Mattia, 'La famiglia e i suoi diritti nella comunità civile e religiosa', *Tutela della famiglia e legislazione penale a suo sostegno nel diritto della Chiesa* (Libr. Editr. Pont. Univ. Lateranense 1987) 429-449.

E' la traduzione in linguaggio tecnico - giuridico del severo e, nello stesso tempo, paterno comando di Paolo Apostolo: 'Quod si quis non obedit verbo nostro per epistolam, hunc notate, et ne commisceamini cum illo, ut confundatur; et nolite quasi inimicum existimare, sed corripite ut fratrem' (2 Tes 3, 14-15).

In questa prospettiva si può cogliere 'il significato di pace insito nelle grandi linee architettoniche del diritto', per cui il giurista -il legislatore, l'operatore, lo studioso- 'è colui che sente il valore di pace del diritto, di un diritto che non è solo ideale, bensì reale... Questa grande struttura architettonica del diritto ha *la sua base antropologica nell'uomo integrale*, cosciente della propria relazionalità di vita'³⁷.

E' la via maestra per una lettura autentica della normativa penale canonica, da cui far valere la pena commisurata all'uomo; superando la validità formale della legge, si giungerà a realizzare la *personalizzazione* della pena.

30. Le riflessioni sul diritto penale canonico le ho collocate e prospettate alla luce della *ri-scoperta* dell'umanesimo nella vita di comunione ecclesiale.

Nel chiudere questa nostra 'conversazione' lo sguardo spazia anche sugli avvenimenti mondiali, dei quali siamo spettatori e protagonisti. La loro lettura, attenta e onesta, ci portano 'a comprendere il fallimento del filone impazzito del pensiero moderno, e a capire perchè le religiosità, umanistiche e umanitarie e personalistiche, hanno fatto all'Est europeo non la rivoluzione delle masse o degli individui, ma dell'uomo come centralità e perno della vita politica, sociale e civile'³⁸.

Restaurato il carattere di centralità e di perno della persona umana, anche la pena assumerà quell'aurea *aequa proportio*, incisa nel can. 2218 § 1 CJC 1917, giacchè verrà enucleata 'in coerenza con i principi antropologici di fondo che sorreggono l'esistenza del diritto in tutto il corso della storia umana'³⁹.

Solo così la pena assumerà la sua genuina connotazione, elevandosi sul fondamento scritturistico-teologico-ecclesiologico; solo così la pena,

37 S. Cotta, 'Deontologia delle professioni giuridiche', *Intervento conclusivo del convegno* (Bari 1989) 134.

38 G. Pasquarelli, *La rivincita della religiosità non esclude la ragione* (Il Tempo-giornale romano: 20 gennaio 1990) 3.

39 S. Cotta, *ibid.* 135.

personalizzata a misura dell'uomo colpevole, avrà assolto alla sua altissima funzione, riabbracciando e riconquistando il fratello alla comunione ecclesiale.

Giuseppe di Mattia

Pontificia Università Lateranense - Roma